



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2012 ed iscritta al n. 3792 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2012 da:

- **Fallimento C-... Italia s.r.l. in Liquidazione**, in persona del Curatore, rag. D... A...,
rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. F... M... del foro di Lecco, con elezione di
domicilio in Via... Merate, presso e nello studio del difensore, giusta
procura a margine dell'atto introduttivo

ATTORE

contro

- **R... avv. V... (CF. ...)** e **Studio Legale R... & Associati**
(P.IVA...), rappresentati e difesi dai procc. domm. avv.ti De R... R... P...
M... del foro di Milano e S... C... del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Piazza...
Lecco, presso e nello studio del secondo difensore, giusta procura in calce alle
coppie notificate dell'atto introduttivo

CONVENUTI

Oggetto: Azione revocatoria fallimentare.

All'udienza del 2 dicembre 2014 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attore: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e respinta ogni contraria istanza e/o eccezione, così giudicare:

Nel merito



In via principale:

- 1) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di revocabilità previsti dall'art. 67, comma 1, numero 2) L.F. e conseguentemente
- 2) dichiarare revocati i pagamenti effettuati a favore dell'Avvocato R. e dello Studio Legale R., così come indicati al punto n. 3) dell'atto di citazione;
- 3) per l'effetto condannare le parti convenute alla riconsegna di tutte le somme rispettivamente percepite da ciascuna, per un totale di € 18.914,00 come indicato al punto n. 3 dell'atto di citazione, o della diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia al Fallimento C. Italia S.r.l. in liquidazione, oltre agli interessi maturati e maturandi, dalla data di percezione delle somme sino alla materiale consegna, o comunque dalla data del deposito della domanda al saldo.

In via subordinata:

nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito non dovesse ritenere che i pagamenti effettuati a favore dell'Avv. R. e dello Studio Legale R. siano annoverabili come mezzi anormali di pagamento

- 1) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di revocabilità previsti dall'art. 67, comma 2) L.F. e conseguentemente
- 2) dichiarare revocati i pagamenti effettuati a favore dell'Avvocato R. e dello Studio Legale R., così come indicati al punto n. 3) dell'atto di citazione;
- 3) per l'effetto condannare le parti convenute alla riconsegna di tutte le somme rispettivamente percepite da ciascuna, per un totale di € 18.914,00 come indicato al punto n. 3 del medesimo atto, ovvero nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi, dalla data di percezione delle somme sino alla materiale consegna, o comunque dalla data del deposito della domanda al saldo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

Per i convenuti: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così giudicare:

A) **NEL MERITO:** rigettare le domande tutte proposte dal Fallimento attore nei confronti dell'avvocato V. R. e dello Studio Legale R. & Associati siccome infondate in fatto e in diritto, assolvendo entrambi i convenuti nel migliore dei modi.

B) **IN VIA ISTRUTTORIA:** ammettere i convenuti a provare come siano vere le seguenti circostanze:



1) vero che, a fine luglio del 2010, l'avv. V. [redacted] R. [redacted], su richiesta del signor C. [redacted] P. [redacted], ha consentito che Ceramiche A. [redacted] N. [redacted] s.r.l. effettuasse un bonifico di euro 13.049,82 sul proprio conto corrente;

2) vero che, una volta versato sul conto corrente dell'avv. V. [redacted] R. [redacted] nei primi giorni di settembre del 2010, l'importo oggetto del bonifico di cui al precedente capitolo, è stato interamente consegnato da quest'ultimo al signor C. [redacted] P. [redacted], così come tra gli stessi convenuto.

Si indicano a testi: il signor C. [redacted] P. [redacted], via [redacted], Desio (MB); il signor S. [redacted] R. [redacted], via [redacted], Milano.

C) IN OGNI CASO: condannare il fallimento C. [redacted] Italia s.r.l. in liquidazione al pagamento di spese e compensi della presente causa, oltre accessori come per legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il Fallimento C. [redacted] Italia s.r.l. in liquidazione ha evocato in giudizio l'avv. R. [redacted] V. [redacted] del foro di Milano e lo Studio Legale R. [redacted] & Associati, chiedendo che fossero revocati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 2 L.F., i pagamenti di tre fatture emesse dallo Studio Legale e di una dell'avvocato, pagamenti avvenuti in data 2.9.2010 (euro 5.895,00), 9.9.2010 (euro 1.229,00), 20.9.2010 (euro 7.074,00) e 11.10.2010 (euro 4.716,00), in quanto eseguiti entro il semestre dalla dichiarazione di fallimento (sentenza n. 69 del 3/4.11.2010: doc. 2 dell'attore) e nella piena consapevolezza da parte del legale dello stato di decozione della società cliente.

In aggiunta, sull'assunto che il pagamento di euro 13.049,62 sarebbe avvenuto mediante delegazione da parte delle società Ceramiche A. [redacted] N. [redacted] s.p.a. e L. [redacted] s.r.l., ne ha chiesto la revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2) L.F. in quanto avvenuto con modalità anomale.

2. - Si sono costituiti in giudizio tempestivamente l'avv. R. [redacted] V. [redacted] e lo Studio Legale R. [redacted] & Associati, resistendo alla domanda attorea.

La causa è stata spedita a sentenza sulla base dei documenti.

A seguito di provvedimento presidenziale, in data 24.3.2014 è stata riassegnata a questo Giudice.

3. - Non è contestato fra le parti ed emerge altresì dalla documentazione prodotta che C. [redacted] Italia s.r.l. ha conferito mandato all'avv. R. [redacted], per dare avvio ad una causa per concorrenza sleale nei confronti di A. [redacted] s.r.l. e di R. [redacted] a.g., causa iscritta a ruolo



avanti il Tribunale di Lecco il 21.9.2010, rubricata al n. 3153/2010 R.G. e proseguita dal Fallimento (v. atto di citazione al doc. 4 e 11 dell'attore e doc. 6 dei convenuti).

E' altrettanto pacifico che, a titolo di compenso professionale per aver svolto l'attività difensiva in detto giudizio, allo Studio Legale F & Associati sono stati effettuati i seguenti pagamenti: euro 5.895,00 a saldo della fattura n. 86 del 2.9.2010 avente ad oggetto *"Acconto per l'attività di assistenza e consulenza fornita nel corso del corrente anno solare con particolare riferimento alla causa di concorrenza sleale nei confronti di F e R"*; euro 1.229,00 a saldo della fattura n. 90 del 14.9.2010 relativa al contributo unificato per l'iscrizione della causa a ruolo; euro 4.716,00 per la fattura n. 98 dell'11.10.2010 avente ad oggetto *"Esame e studio della causa da intraprendere contro R: ... e per la predisposizione della prima bozza dell'atto di citazione"*. Sempre alla medesima causa le parti hanno ricondotto anche il pagamento della fattura n. 2 del 20.9.2010 all'avv. R: per euro 7.074,00, per quanto avente un oggetto più generico: *"Attività di assistenza e consulenza dal mese di ottobre 2009 al mese di luglio 2010 (assemblee, incontri in studio anche con altri professionisti, trattative con il socio I ed i suoi professionisti)"* (doc. 3 dell'attore e docc. 1-4 del convenuto).

Risulta allora pacifico che i quattro pagamenti per cui è causa di revocatoria sono intervenuti nei sei mesi dalla dichiarazione di fallimento (sentenza 4.11.2010) e, quindi, entro il c.d. periodo sospetto di cui al comma 2 dell'art. 67 L.F..

4. - E' stata poi sufficientemente dimostrata da parte della Curatela anche la conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'avv. R: al momento dei pagamenti, come emerge *per tabulas* dalla lettura del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio per concorrenza sleale e dai documenti che il legale ha allegato ad esso e che necessariamente ha prima esaminato proprio per la predisposizione dell'atto.

In particolare, a pag. 6 dell'atto introduttivo di quella causa si legge che C Italia *"oltre a non aver conseguito i ricavi che legittimamente si attendeva per l'anno 2010 [e quantificati in 2.000.000,00 di euro], a causa del massiccio annullamento di ordini provocato da A: e R: [ordini disdetti per 803.431,49 euro], è stata privata dalle stesse degli strumenti necessari a rilanciare la propria attività (rete commerciale), versa nell'impossibilità di fare fronte ai propri debiti e si vede*



pertanto costretta a presentare domanda di concordato preventivo". All'atto è allegato il bilancio 2009 (qui prodotto come doc. 12 dall'attore), dalla mera lettura del quale, anche solo in raffronto con il bilancio 2008 portato a margine, appare evidente la contrazione del volume d'affari per almeno 2.200.000,00 euro e, specialmente, la cospicua perdita d'esercizio, passata dagli 80.000,00 euro del 2008 a 4.770.131,00 euro.

Sempre nel contesto dell'atto in esame viene dato atto della *"progressiva riduzione dei fidi da parte delle banche"*, della *"irregolarità dei pagamenti da parte dei clienti"* nonché, per effetto della condotta sleale, dello storno della gran parte degli agenti e dello sviamento della clientela da costoro operato. Il danno di cui si è chiesto il risarcimento assurge ad oltre 6.800.000,00 euro.

In sostanza, nell'atto è riportato uno scenario di vera e propria decozione (e non di mera crisi) della società e non si è trattato di un'esagerazione a fini difensivi, trovando invece puntuale e veridico riscontro nelle risultanze di bilancio, oltre che nelle comunicazioni di recesso degli agenti e di annullamento di ordini sempre allegate a quell'atto introduttivo (docc. 14-16 dell'attore).

In aggiunta, l'argomento difensivo svolto nel presente giudizio dal convenuto per dare conto delle ragioni che lo avrebbero indotto a mettere a disposizione il proprio conto corrente personale per consentire l'accredito dei pagamenti di Ceramiche A s.p.a. e L. s.r.l., vale a dire evitare il deposito sui conti della società, in relazione ai quali le banche avevano chiesto il rientro dagli affidamenti e quindi operavano la compensazione delle poste attive e passive, rappresenta un'ulteriore dimostrazione della piena consapevolezza del legale dello stato di insolvenza della società sua cliente, che doveva utilizzare simili espedienti per evitare l'aggressione dei creditori.

Da quanto esposto discende la prova della conoscenza da parte dell'avv. R. della situazione di decozione di C. Italia sin dal momento del conferimento dell'incarico professionale ed il suo protrarsi sino al tempo dei pagamenti di cui è chiesta la revocabilità. Del resto, si sta parlando di un professionista, ossia di un soggetto che ha il bagaglio culturale e di conoscenze specifiche necessario per prendere cognizione dell'insolvenza di una società.

5. - Per scongiurare la revocatoria il convenuto ha richiamato il diritto di difesa costituzionalmente garantito (e che verrebbe del tutto eliso se nessun professionista prestasse tutela legale ad una società in decozione per il rischio di non vedersi riconosciuto il compenso a causa della



revocatoria) nonché il diverso trattamento concesso ai compensi dei difensori per l'accesso al concordato preventivo in forza dell'art. 67 comma 3 lettera g) L.F..

Le due argomentazioni, per quanto suadenti, si scontrano tuttavia con il regime legale della revocatoria: il Legislatore ha optato per la generale revocabilità dei pagamenti avvenuti entro il c.d. periodo sospetto ogni qual volta vi fosse la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, esentando alcuni specifici casi (elencati al comma 3 dell'art. 67 L.F.) che, essendo eccezioni alla regola, sono di stretta interpretazione e non permettono l'applicazione analogica (giusta l'art. 14 Preleggi). Fra le ipotesi contemplate alle lettere a-g) del comma 3 non rientrano le prestazioni professionali del legale svolte a favore della società decotta, al fine di permetterle di superare tale stato di decozione, come, secondo le tesi del convenuto, sarebbe potuto avvenire all'esito vittorioso della causa di concorrenza sleale, con l'incasso del sostanzioso risarcimento danni. Il legale, analogamente a qualsiasi altro professionista, che assista la società ormai insolvente al di fuori dei casi tipicamente elencati al comma 3 e che sono sostanzialmente connessi alla presentazione di un piano di risanamento o di un concordato preventivo, soggiace al regime della revocatoria, salva poi la possibilità di appostare l'importo revocato al passivo, con i privilegi del caso.

6. - In conclusione, l'azione revocatoria esperita dal Fallimento C □ Italia s.r.l. in liquidazione va accolta ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. (con assorbimento delle ragioni di revocabilità ex art. 67 comma 1 n. 2 L.F.), con la conseguenza che lo Studio Legale R □ & Associati va condannato a pagare al fallimento gli importi di euro 5.895,00 , euro 1.229,00 ed euro 4.716,00 e l'avv. V' □ R □ l'importo di euro 7.074,00 , il tutto oltre interessi al saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo (trattandosi di debito di valuta, in quanto l'atto di pagamento posto in essere dalla fallita era originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo del Curatore e non di un diritto di credito; ne consegue che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale: *ex plurimis*, Cass. 15.12.2011 n. 27084; Cass. 10.6.2011 n. 12736; Cass. S.U. 18.3.2010 n. 6538; Cass. 22.3.2007 n. 6991; Cass. 18.1.2006 n. 887; Cass. 11.9.2001 n. 11594; Cass. S.U. 15.6.2000 n. 437).



7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, i convenuti vanno condannati in solido fra loro a rifonderle al Fallimento attore nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (pari alla condanna), dell'attività concretamente effettuata (senza istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – in euro 3.317,54 (di cui euro 217,54 per anticipazioni ed euro 3.100,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così provvede:

REVOCA

ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. i pagamenti effettuati da C... Italia s.r.l. allo Studio Legale R... & Associati per euro 5.895,00 , euro 1.229,00 ed euro 4.716,00 ed all'avv. V... R... per euro 7.074,00 e, per l'effetto,

CONDANNA

lo Studio Legale R... & Associati (P.IVA ...) a pagare al Fallimento C... Italia s.r.l. in liquidazione la somma di euro 11.840,00 oltre interessi al saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo e l'avv. V... R... (CF. ...) a pagare al Fallimento C... Italia s.r.l. in liquidazione la somma di euro 7.074,00 oltre interessi al saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo.

CONDANNA

Studio Legale R... & Associati (P.IVA 03383600966) e avv. V... R... (CF. ...) a rifondere al Fallimento le spese di lite per euro 3.317,54 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Così deciso in Lecco il 21 marzo 2015.

IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi

